

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.C.N.L. 21/4/1963 PER IL PERSONALE STAGIONALE - AVVENTIZIO E GIORNALIERO - DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Il giorno 6 Luglio 1967, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Direttore Dott. EDVINO MIGLIA, assistito dal Dott. LEONIDA PALGHIERA

t r a

il Sindacato Grossisti ed Esportatori Ortofrutticoli dell'Associazione Commercianti della Provincia di Modena, rappresentato dal Col.Dott. CARLO GREGORIO, assistito dal Comm. DANTE REBUTTINI

e

la Camera Conf. del Lavoro - FILCAMS-SILAC - rappresentata dalla Sig.ra MARIA GUERRA, assistita dal Sig. ROMANO LEONARDI e dalla Sig.L.ALBERTINI;

l'Unione Sindacale Provinciale - FISASCAT - rappresentata dal Sig. MARINO PIZZIRANI, assistito dal Sig. OTTAVIO TRENTI;

l'Unione Italiana del Lavoro - UIDATCA - rappresentata dal Sig. GIAN-CARLO DOTTI,

si è stipulato il presente Accordo, integrativo al Contratto coll. nazionale 21/4/1963, per il personale stagionale avventizio e giornaliero dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumari.

ART. 1 - PERSONALE FISSO

Per il personale fisso, impiegatizio e non, vale il Contratto delle Aziende commerciali in genere.

ART. 2 - PERSONALE IMPIEGATIZIO STAGIONALE

Per quanto riguarda il personale stagionale maschile e femminile con mansioni impiegatizie assunto temporaneamente dalle Aziende in relazione ai cicli stagionali di lavoro, si fa riferimento alle tariffe del contratto vigente per le aziende commerciali in genere.

A detto personale deve essere inoltre corrisposta l'indennità del 21% sulla retribuzione globale ordinaria, per i titoli di cui all'art. 37 del C.C.N.L. 21/4/1963.

ART. 3 - RETRIBUZIONI

La paga oraria del personale operaio in vigore dall'1/7/1967, costituita da paga base, caropane, indennità di contingenza comprensiva degli scatti maturati fino al 30/6/1967, indennità vestiario e il 21% di cui al successivo art. 4, arrotondato in base all'art. 11 del presente accordo, è fissata come segue: -

*Leonida Palghiera*

./.



ART. 6 - ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro nel periodo 1° giugno - 30 settembre può essere prolungato sino a 10 ore giornaliere o 60 settimanali per le lavoratrici e per il personale indicato nell'art. 14 del C.C.N.L. 21/4/1963.

Nel suddetto periodo la nona e la decima ora saranno retribuite con paga base, contingenza, caropane, maggiorazione del 21% come da art. 37 del C.C.N.L. 21/4/1963 e una ulteriore maggiorazione del 4% per un totale del 25%.

ART. 7 - LAVORO STRAORDINARIO

A modifica dell'art. 19 del C.C.N.L. 21/4/1963 la percentuale di maggiorazione per le ore di lavoro straordinario feriale oltre le 8 ore giornaliere, esclusi i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, è fissata nella misura del 25%.

Per i mesi suelencati la maggiorazione del 25% per lavoro straordinario verrà applicata dall'undicesima ora in poi.

ART. 8 - INDENNITA' DI TRASFERITA

La Ditta ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori del Comune di residenza.

In tal caso, al personale deve essere garantito: viaggio, vitto ed alloggio gratuiti, nonché una indennità di trasferta pari al 20% della paga globale giornaliera di fatto indicata negli artt. 3, 4 e 7, quando non vi sia pernottamento e del 30% in caso di pernottamento.

Quanto sopra è comprensivo di eventuale lavoro straordinario.

ART. 9 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Le retribuzione debbono essere corrisposte agli aventi diritto con busta paga, per periodi non superiori ai 15 giorni.

ART. 10v- ASSEGNI FAMILIARI

A tutto il personale avente diritto, dovranno essere corrisposti gli assegni familiari, nella misura prevista per i lavoratori del commercio.

ART. 11 - SCALA MOBILE

A parziale modifica del 6° capoverso dell'art. 30 del C.C.N.L. 21/4/1963, lo scatto di scala mobile in più o in meno sarà calcolato separatamente nella misura dell'1% per ciascun punto, sia sulla paga tabellare di cui all'art. 3, sia sull'importo in cifra della maggiorazione del 21% per istituti contrattuali di cui all'art. 4, arrotondando il risultato finale alla lira superiore.

ART. 12 - RIPOSO SETTIMANALE

In deroga al 1° comma dell'art. 20 del C.C.N.L. 21/4/1963, il personale fruirà del riposo settimanale esclusivamente nella giornata domenicale.

Il personale stesso ha inoltre la facoltà di astenersi dal lavoro nel pomeriggio del sabato.

./.

ART. 13 - LAVORATORI DISCONTINUI

Con riferimento all'art. 15 del C.C.N.L. 21/4/1963, si precisa che sono considerati "discontinui" quei lavoratori che svolgono solo mansioni disgiunte o contemporanee, previste nell'ambito ristretto di ciascuna lettera da a) a g). (Es. solo fattorini, solo custode e fattorino contemporaneamente).

ART. 14 - CONTROVERSIE

Le controversie individuali e plurime devono essere sottoposte allo esame delle Organizzazioni contraenti interessate, per un tentativo di conciliazione.

In caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, le controversie stesse dovranno essere demandate all'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O., per un ulteriore esperimento conciliativo.

ART. 15 - PERMESSI SINDACALI

I dirigenti sindacali hanno diritto, per l'adempimento dei propri compiti di natura sindacale e su richiesta scritta dell'Organizzazione cui essi appartengono, ai necessari permessi e congedi, che non saranno retribuiti.

ART. 16 - ALBI AZIENDALI

Le Aziende sono tenute ad istituire l'albo aziendale per l'affissione dei comunicati della Direzione aziendale e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. I comunicati saranno esposti tramite la Direzione dell'azienda e previa autorizzazione di questa.

ART. 17 - CONTRIBUTI SINDACALI

L'Accordo 30/9/1965 sui contributi sindacali si intende rinnovato con la stessa decorrenza e durata del presente integrativo.

ART. 18 - DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo decorre dal 1°/7/1967 e scadrà il 30/4/1969. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno se tre mesi prima della sua scadenza non verrà disdetto da una delle parti contraenti a mezzo lettera con R.R.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

p. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

p. L'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE

p. L'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.

*[Handwritten signatures and stamps]*

